



Ordinanza n. 31 del 08 aprile 2019

Oggetto: Rally dei Nebrodi. Disciplina a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

IL SINDACO

Premesso che il 13 e 14 Aprile 2019 è previsto lo svolgimento del "20° Rally dei Nebrodi" con partenza ed arrivo in Piazza Santa Maria;

Ritenuto necessario adottare idonee misure di prevenzione a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone durante lo svolgimento della manifestazione disponendo misure cautelari e prescrizioni posto che non ricorrono esaurienti disposizioni specifiche in materia salvo quanto previsto in via generale per la sicurezza pubblica;

Sentito il parere dei competenti uffici comunali;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/001991/2017/1

ORDINA

Dalle ore 12.00 del 13 Aprile e sino al termine della manifestazione previsto per la serata del 14 Aprile 2019 nelle vie interessate dallo svolgimento della medesima:

è fatto divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande;

La somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori in vetro o lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività legittimamente autorizzata all'occupazione di suolo pubblico;

E' fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l'informativa di cui trattasi per l'utenza

Nel periodo indicato la cittadinanza ed il pubblico in generale dovrà osservare le seguenti condizioni:

è fatto divieto, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente, di accendere fuochi, falò o di fare uso di fiamme libere nel corso della manifestazione, lanciare razzi o petardi, accendere fuochi d'artificio e in genere effettuare esplosioni od accensioni pericolose salvo apposita autorizzazione dell'Autorità competente;

in tutti i luoghi ed aree pubbliche è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche e di consumo di bevande anche di altro tipo in bottiglie e bicchieri in vetro;

i minori che assistono alla manifestazione dovranno essere accompagnati ed adeguatamente sorvegliati dai soggetti a ciò legittimati;

il pubblico dovrà stazionare esclusivamente negli spazi a ciò destinati e nel corso degli spostamenti non dovrà impegnare le aree destinate ai veicoli partecipanti alla gara ed ai mezzi logistici di assistenza e di soccorso.

DISPONE

Ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s. m. i. in caso di inottemperanza i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissata euro 50,00 salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento di cui all'art. 650 del C. P. in caso d'inottemperanza rimanendo salva l'applicazione delle sanzioni e procedure di legge per tutti i casi non disciplinati dalla presente.



L'Area Affari Generali ed Affari Sociali disporrà la pubblicazione della presente nei modi di legge, la notifica di copia al Prefetto di Messina, alla locale Stazione Carabinieri, al locale Distaccamento del Corpo Forestale e la trasmissione di copia agli uffici comunali interessati. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per la sua esecuzione.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia, Sezione Staccata di Catania, nei modi e termini previsti dalla Legge n.1034/1971 e s. m. i., o al Presidente della Regione Sicilia nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.1199/1971 e s. m. i. (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione).

IL SINDACO
Dr. Francesco Paolo Cortolillo